



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 16/10/2023

OGGETTO:	INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025" e PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO), APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2023.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, addì sedici, del mese di Ottobre, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con Delibera di Giunta Comunale n.43 del 17/11/2021, nelle persone dei Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CICCHINELLI SARA	SI
VICE SINDACO	AMOROSI DANIELE	SI
ASSESSORE	BALDASSARRE DANIELE	--

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. ATTILI GIAMPIERO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco CICCHINELLI SARA, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione di questa Giunta Comunale n. 27 del 22/05/2023, esecutiva *ex lege*, ad oggetto “*Sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2023-2025. Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*”, con la quale si è provveduto a disporre :

“1) di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001: non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

2) di dare atto che il presente Piano confluirà nella sezione 3 “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” del Piao e che verrà inserito nel Piao 2023-2025 e nel DUP 2023-2025;

3) di **CONFERMARE** come segue e per le motivazioni in premessa riportate la programmazione al piano di fabbisogno del personale a tempo indeterminato già approvata con delibera di G.C. n. 46/2022:

- di non prevedere assunzioni a tempo indeterminato;

- di prevedere nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del

D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

- di prorogare la convenzione ex art. 14 CCNL con dipendente di altro ente per la copertura del profilo di istruttore direttivo contabile area funzionari ex cat. D per le annualità 2022/2024;

4) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale;

6) di approvare la **dotazione organica** dell’Ente costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (costi comprensivi di IRAP);

Area	Posti coperti alla data odierna	Posti che saranno coperti per effetto del piano 2023-2024 (Anno 2023)	Costo complessivo anno 2023	Stima dei costi per l’anno 2023 complessivo dei posti che saranno coperti per effetto del piano 2023-2025	Stima dei costi a regime dal 2024
------	---------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------------

Segretario Comunale	Convenzione 50%	Convenzione 50%	44.281,25	44.281,25	44.281,25
Funzionari	1,5	1,5	105.439,96	105.439,96	105.439,96
Istruttori	2	2	106.552,09	106.552,09	106.552,09
Operatori Esperti	-----	-----	-----	-----	-----
Operatori	-----	-----	-----	-----	-----
Totale	3,5	3,5	256.273,30	256.273,30	256.273,30

7) di utilizzare una quota delle capacità assunzionali, quantificato ai sensi della normativa attualmente vigente in materia (Decreto del 17.03.2020) superando il tetto dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75 del 2017, per incrementare le risorse da destinare alle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, e contestualmente ridurre per equivalente la stessa”;

8) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima).”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2023/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/06/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/05/2023 di approvazione del rendiconto della gestione 2022;

Atteso che con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 12 del 24/03/2023, ad oggetto “CCNL Funzioni Locali – Attuazione nuovo sistema di classificazione. Atto di indirizzo”, si è provveduto a:

“1. prendere atto del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al Titolo I, Capo del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, e dell'inquadramento nel nuovo sistema, con effetto automatico dal 1° aprile 2023, del personale in servizio alla medesima data;

2. Di dare indirizzo al responsabile dell'ufficio personale di:

a) Effettuare entro lo 1 aprile 2023 il reinquadramento del personale dipendente alla luce delle previsioni dettate dalla Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16.11.2022;

b) Definire una proposta di revisione dei profili professionali sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 6 ter del d.lgs. n. 165/2001, per come applicate dalle Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14.9.2022, e nel CCNL 16.11.2022. Tale proposta dovrà, in particolare, individuare i profili innovativi che vanno previsti; indicare le conoscenze, i comportamenti, le capacità e le attitudini che devono essere posseduti e devono essere concretamente utilizzati; fissare i criteri per la definizione delle equivalenze di individuare i profili professionali in relazione al proprio modello organizzativo, identificandoli e collocandoli nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie previste dal CCNL”;

Che pertanto, con dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, si rende necessario riclassificare il piano occupazionale per effetto di quanto previsto dall'articolo 12 del medesimo nuovo CCNL triennio 2019/2021;

Che inoltre, successivamente all'approvazione del suddetto Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, sono emerse e sopravvenute alcune diverse necessità dotazionali ed organizzative, anche in relazione alle attuali e diverse esigenze assunzionali di personale da parte dell'Ente, per far fronte alle nuove ed impegnative sfide dell'azione amministrativa e di governo in materia di transizione al digitale, transizione ecologica, opere pubbliche e finanziamenti, attuazione delle misure del PNRR e quant'altro per lo sviluppo turistico ed economico-sociale del territorio;

Che, al riguardo, in attuazione di quanto introdotto e disciplinato dall'art. 13 e ss. del nuovo CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, questa Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 23/09/2023, ha adottato uno specifico Regolamento recante la “*Disciplina transitoria delle procedure comparative per Progressioni Verticali tra le Aree – art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 13, commi 6-8, C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022*”, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025;

Considerata, dunque, la necessità di dover si apportare modifiche ed integrazioni alla Sottosezione 3.3 “*Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023/2025*” - Sezione n. 3 “*Organizzazione e Capitale Umano*” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui alla deliberazione di G.C. di approvazione n. 27 del 22/05/2023, come elaborata e predisposta dai competenti Uffici comunali, allegata **sub A)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che le integrazioni al Piano dei fabbisogni di personale 2023/2025, relativamente alle forme di lavoro flessibili, a tempo determinato ed in convenzione, nonché per assunzioni a tempo indeterminato per ragioni organizzative e di programmazione, discendono:

- dalla necessità di sopperire ad esigenze temporanee ed eccezionali degli uffici, derivanti dalla fase post pandemica conseguente alla cessazione dallo stato di emergenza da COVID – 19, che ha comportato un maggiore impegno nel porre in essere tutte le misure utili nella fase di ripresa dell'economia e delle attività

economiche e di ripartenza, ed in particolare per dare attuazione ed utilizzare le risorse messe a disposizione dei Comuni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e delle politiche di coesione nazionali ed europee, regionali e locali, per i diversi investimenti affidati alla gestione dei territori;

- dalla necessità di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time (27/36 - 75%) a full time (36 ore settimanali – 100% 36/36h) dell'unico "Istruttore Direttivo Tecnico" – ex Cat. D – posizione economica D/1, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (Di Gianfilippo Maria Antonietta) del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022, in servizio a tempo indeterminato presso il settore Tecnico del Comune di Civita D'Antino (AQ), allo scopo di poter meglio garantire l'espletamento degli ordinari compiti d'istituto e gestire il notevole carico di lavoro del Servizio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, nonché per lo svolgimento delle attività ulteriori correlate all'attuazione dei fondi del PNRR e quant'altro di competenza;
- dalla necessità di dare avvio e perfezionare apposita procedura di selezione interna di progressione verticale, dell'unica unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" – ex Cat. C - posizione economica C/5, dall'Area degli Istruttori (Alfano Maria Grazia), all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 16/11/2022 – ex. Cat D/1 precedente CCNL, ex art.52 comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e art. 13, commi 6, 7 e 8 C.C.N.L., Funzioni Locali triennio 2019/2021, tenuto conto che il nuovo modello di classificazione del CCNL 16/11/2022 fornisce uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale, con l'obiettivo di aggiornare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane all'interno dell'Ente con un percorso incentivante di sviluppo professionale;
- dalla necessità di procedere all'assunzione dall'esterno mediante utilizzo graduatorie di altri Enti o concorso pubblico, secondo le vigenti disposizioni normative in materia di reclutamento negli Enti Locali, previa comunicazione di cui all'art. 34-*bis* D.Lgs. 165/2001 (TUPI) per la ricollocazione dell'eventuale personale in disponibilità (mobilità obbligatoria), ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e part time (33,33% - 12/36h settimanali) di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Funzionario - Specialista di Vigilanza - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 (Ex. Cat D/1), a copertura del posto vacante in organico e per le finalità di garantire almeno due unità di personale nel Servizio vigilanza ed assicurare turni di lavoro in orario antimeridiano e pomeridiano, nonché servizi di vigilanza con pattuglia di n. 2 unità secondo le vigenti disposizioni normative nazionale e regionale in materia, onde assicurare un adeguato standard qualitativo e quantitativo del servizio e l'espletamento dei Servizi fondamentali e compiti d'Istituto;

Viste al riguardo, le nuove "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", emanate dalla Funzione Pubblica e pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 14/09/2022;

Visto il D.L. 22/04/2023 n. 44 *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2023 n. 74;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di assunzione, nel rispetto delle procedure di reclutamento;

Richiamati, inoltre:

a) l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), che recita:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”;

b) l'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che recita: *“c.557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”;*

c) l'art. 23 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022, che per quanto concerne l'utilizzo parziale del personale di altri Enti nei servizi in convenzione, prevede:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;

d) art. 60 e ss. del citato C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, che per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo determinato, prevede:

“1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Vista ed esaminata quindi la proposta di integrazione e modifiche della Sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO 2023/2025, che comporta la rimodulazione del piano per quanto concerne il personale a tempo indeterminato e le forme flessibili di rapporto di lavoro, come allegata **sub A)** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto ed evidenziato che:

a) modifiche della Sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO 2023/2025, che comporta la rimodulazione del piano per quanto concerne il personale a tempo indeterminato e le forme flessibili di rapporto di lavoro, come allegata **sub A)** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V - n. 4072/25.06.2010, per la quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione ed è ampiamente discrezionale, nonché flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

Richiamate le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da modifica di cui al D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016:

a) i commi 557, 557-bis e 557-ter, 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), così come modificati dall’art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia”* (comma 557);

- *“costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a*

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

- *“in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133” (comma 557-ter);*
- *a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);*
- *per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (comma 562);*

Considerato che, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-*bis*, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011 – 2013);

Che:

- ai sensi dell'art. 156 c. 2 del Tuel: *“2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.”;*

- il Comune di Civita d'Antino al 31/12/2022 presenta una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e precisamente **965 abitanti**;

- ai sensi dell'art. 1 c. 562 della L. 296 del 2006 *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo*

periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;

- per i Comuni sotto i mille abitanti, non soggetti al patto di Stabilità, il comma 762 della L. n. 208/2015 ha risolto il coordinamento con le norme in materia di personale, confermando che restano ferme le norme riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di Stabilità (riferimento al 2008 come tetto di spesa e 100% turn over);

- il Comune di Civita d'Antino nel 2015 non era sottoposto alla disciplina del patto di stabilità;

- è stata quantificato in **€ 397.696,92** il limite di spesa di personale di cui all'art. 1 c. 562 della L. 296/2006 (rif. Anno 2008);

Richiamato, in particolare, l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, c.d. "*Decreto Crescita*", convertito con modificazioni da legge 58/2019 e dall'art. 1, comma 853, della Legge 162/2019, inerente il nuovo regime delle assunzioni negli enti locali, consistente nel rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'Irap, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, rispetto al previgente sistema che prevedeva la determinazione di un budget assunzionale maturato per effetto delle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente, con possibilità a determinate condizioni di utilizzare anche negli anni successivi i residui di budget non impiegati;

Visto il decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27.04.2020) recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", e la relativa Circolare interpretativa del 13/05/2020 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno;

Dato atto che per questo Comune (di fascia demografica 000-999 abitanti) il valore soglia da rispettare per la verifica della capacità assunzionale (rapporto entrate/spesa di personale) è pari al **33,50%**, e che la percentuale effettiva, con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (anno 2022), data dalla spesa di personale (esclusa IRAP) sulla media delle entrate dell'ultimo triennio meno l'FCDE dell'ultimo anno è pari al 19,11%, come da allegato **sub B)**, al presente provvedimento;

Che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato Spesa potenziale massima – limite di spesa (anno 2023) **€ 328.315,78 (A)**.

Che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità **(A)**;

Che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2022 è **pari a € 72.135,19 (A)**;

- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015/2019 pari a € 0,00 (B);

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori (A) e (B) il più favorevole è quello derivante dall'incremento della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2022 e **pari a € 72.135,19**;

Accertato e dato atto che per la progressione tra Aree, prevista nell'allegato atto di programmazione **sub A)**, per n. 1 unità di personale inquadrata nell'Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2023 (ex Cat. C - posizione economica C/5 precedente CCNL di categoria), il costo relativo alla detta progressione verticale, **pari a € 1.978,42 (ARAN CFL207 – CFL209)**, viene imputata per quota parte di € **1.171,16** secondo i parametri e calcoli di cui all'art. 13, comma 8 del C.C.N.L. 16/11/2022, mediante utilizzo e nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura pari allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale dell'Ente, e la per la restante somma a regime pari a € **807,26** con imputazione alle ordinarie risorse assunzionali per spesa del personale calcolate in attuazione del D.M. 17/03/2020;

Che pertanto risulta rispettato i limiti e parametri normativi in materia;

Ritenuto che, per quanto sopra:

- risulta rispettato il vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal vigente comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento al valore anno 2008 ai sensi comma 557-quater e 562 della L. 296/2006, inserito dall'art. 3 comma 5 L. 114/2014;
- il limite di spesa per il lavoro flessibile è contenuto nel limite della spesa per le medesime finalità sostenuta nel 2009, così come disposto dall'articolo 9 comma 28 D.L. 78/2010;

Che:

- il Bilancio di previsione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 16/06/2023, è stato predisposto nel rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio per l'anno 2023, ai sensi della Legge 28/12/2015, n. 208;
- sono state verificate eventuali eccedenze di personale;
- sono stati approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 16/06/2023, il Rendiconto di gestione dell'anno 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 13/05/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 22/05/2023, esecutiva, è stata approvata da questo Ente la Sezione n. 2 Valore pubblico, performance e Anticorruzione del PIAO 2023/2025 - Sottosezione n. 2.2 di programmazione della Performance;
- si è provveduto all'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016);
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 2, lett. c), del D.L. n. 66/2014;
- si è provveduto all'invio della Sez. 3.3 del PAIO - Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2023/2025 ai sensi dell'articolo 6-ter , comma 5, del D.Lgs. 165/2001;
- il Comune non è strutturalmente deficitario e non è in dissesto finanziario;

Ribadito che l'Ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i fabbisogni programmati riferiti ad assunzioni a tempo determinato, non comportano una rimodulazione della dotazione organica;

Precisato che la proposta di integrazione è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS);
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla proposta, rispettivamente dal Segretario Comunale, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ex art. 49 TUEL;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile prot. 4103 del 16/10/2023 allegato **sub B)** e l'asseverazione dello stesso sugli equilibri pluriennali di bilancio 2023/2025, prot. 4104 del 16/10/2023 allegato **sub C)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, le integrazioni e modifiche alla Sottosezione 3.3 “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*” 2023/2025 – Sezione 3 “*Organizzazione e Capitale Umano*” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22/05/2023, esecutiva *ex lege*, come da prospetto allegato **sub A**) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che l'Ente assicura, nell'ambito della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell'annualità di riferimento 2008 ed è compatibile con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale.

3. Di dare atto altresì che la presente trova copertura nei competenti capitoli e stanziamenti del Bilancio di previsione 2023/2025, che presentano sufficiente disponibilità.

4. Di demandare al Responsabile delle Risorse Umane l'adozione degli atti consequenziali alla presente, ai sensi delle norme vigenti in materia.

5. Di dare atto che il Piano dei fabbisogni di personale è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni, in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o alle nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

6. Di disporre che del contenuto del presente provvedimento sia data informazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

7. Di pubblicare la presente in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – conto annuale - di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

8. Di disporre, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la trasmissione della presente nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017.

Infine, con separata e unanime votazione:

DELIBERA

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:	INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025" e PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO), APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2023.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li **16/10/2023**

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. ATTILI GIAMPIERO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li **16/10/2023**

Il Responsabile del Servizio
F.to SULPIZIO MARIO

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco
F.to CICCHINELLI SARA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ATTILI GIAMPIERO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 526

Il **16/10/2023** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Giunta N.ro **57 del 16/10/2023** con oggetto:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025" e PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO), APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27/2023.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data **16/10/2023 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.**

CIVITA D'ANTINO, lì 16/10/2023

Il Firmatario della Pubblicazione
F. to ALFANO MARIA GRAZIA